AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 1

Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purche' a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 813. Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961.

Versione in vigore dal 8 marzo 1960, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Estremi	Legge 2 febbraio 1960, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-in-materia-di-edilizia/art-1-esenzione-dall-imposta-sui-redditi-dei-fabbricati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it